

396

CAMERA DEI DEPUTATI

—
Sessione 1861-62.
—

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 2. Marzo 1863.
dal Ministro dei Lavori Pubblici*

OGGETTO

Ferrovia da Messina a Catania

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Progetto di Legge

Art. 1.º

Il Governo del Re è autorizzato a far procedere immediatamente ai lavori della ferrovia tra Messina e Giardini in conformità all'articolo 25 della Convenzione 30 Aprile 1861 relativa alla costruzione delle Strade ferrate Calabro-Sicule

Art. 2.º

La spesa per i lavori necessari non potrà per altro eccedere i dodici milioni di Lire

CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONI LEGISLATIVE

76.
396

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro dei lavori pubblici

(MENABREA)

nella tornata del 2 marzo 1863

Autorizzazione al Governo di far procedere immediatamente
ai lavori della ferrovia tra Messina e Catania.

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

Ufficio	Nome	COSTITUZIONE
1-	Nisco	
2-	Colombani	
3-	Brignone	Presidente Brignone
4-	Gella	
5-	Bertolani	Segretario Basile
6-	Cammerata Scovazzo	
7-	De Vincenzi	Relatore
8-	Basile	
9-	Depretis	

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

nell' Ufficio 3	alle ore 12 m.	del 13 marzo 1863
nell' Gabinetto 1	alle ore 8 1/2 sera	del 17 " 1863
nell' id	alle ore 8 1/2 sera	del 20 " 1863 col Ministro
nell' id	alle ore 8 1/2 "	del 1 ^a Aprile 1863
nell' _____	alle ore _____	del _____ 186
nell' _____	alle ore _____	del _____ 186
nell' _____	alle ore _____	del _____ 186
nell' _____	alle ore _____	del _____ 186
nell' _____	alle ore _____	del _____ 186

Documenti trasunti alla form.

Petizione n. 8695.

Il questo suggerimento viene ottempe-
rato nella compilazione di un nuovo progetto
per detto tronco che figura sulla stessa pianta
simetrica e sul profilo riguardante il primo
andamento proposto, e che venne ammesso
dal Consiglio Superiore dei Lavori pubblici con
suo voto emesso in adunanza del 7 corrente
mese.

Conchiuderò documenti adunque relativi a questo
secondo progetto si sono aggiunti a quelli richie-
sti dalla Commissione.

Il sottoscritto crede pure opportuno di avvertire
che, in seguito all'altro voto del Consiglio Superiore
relativo al tronco da Castellana a Genova, per il quale si propose di meglio de-
terminare il punto di congiunzione della linea di
Reggio con quella di Bari, il Ministero diede
commissione ai delegati del governo di pro-
cedere ad una nuova e profonda discussione
della questione, e che perciò le progetti delle due
sezioni da Manfreda a Castellana e da
Castellana a Genova si trovano in suspen-
so, sino a che la questione suddetta non
presentasi alquanto complicata non sia
stata decisa.

Il progetto del tronco da Sesto a Melite
Loritto pure è per modificato giusta l'avvi-
so del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici,
ma esso è già stato riprodotto e presentemen-
te trovano di nuovo soggetti all'esame
del Consiglio.

Per questo motivo egli non lo potrebbe
così facilmente sottoporre alla Commissione;

Se però la medesima voglia assolutamente averlo
sott'acchio il sottoscritto lo ritirerà dall'ispettore
incaricato di riferirne. Lo trasmetterà alla S.^a V.^a
Onorevolissima.

La S.^a V.^a Onorevolissima è pregata di restituire
al Ministero i qui annessi documenti, dopo che la
Commissione della Camera non ne abbiano il bisogno.

Il Ministro

A. M. Peroglio

Commissione per relazione
sulla legge del 396.

Levato il 13 marzo 1863. Costituita la commissione si è passato alla commissione di ordine
9.° del 9.° ufficio. Data in quell'ora Commissione, discutendo quelli del 4.° e 5.° ufficio:
Commissione di quelli ~~non~~ ~~si~~ ~~trattano~~ ~~giurati~~ = Mandato del 1.° ufficio = mandato 9.° 1/2
Durante cui innanzi 9.° interrogando il ministro per sapere se era disposto a far la commissione di
lavori per ~~il~~ ~~la~~ ~~legge~~ = 2.° ufficio: respingeva la legge perché i termini non sono concessi per
~~il~~ ~~la~~ ~~legge~~ = 3.° e 6.° ufficio: approvava la legge: = 2.° ufficio = mandato 9.° 1/2. Durando cui innanzi
9.° discussi perché per lo passato non erano accettate le leggi sulle istituzioni = 8.° ufficio: appro-
vava la legge, esprimendo il voto che i lavori, ove era possibile, si intraprendano contemporaneamente
mentre del Messico e del Lettonia = 9.° ufficio = approvava la legge.

Dopo breve discussione la Commissione per ordine del 1.° ufficio si è divisa in 11
Ministero ha trascurato nei seguenti giorni 9.° ed in combinatori per il mandato legislativo:
1.° trasse del Messico e Lettonia = 2.° trasse del Lavoro e debito = 3.° trasse del Messico e Lettonia =
4.° trasse del Lavoro e Lettonia. E inoltre di contratt. 9.° istituzioni di seguito trasse: 1.° del
Lavoro e Lettonia = 2.° del Lavoro e Messico = 3.° del Lavoro e Lettonia.

La Commissione quindi si è ~~riunita~~ ~~ad~~ ~~un~~ ~~nuovo~~ ~~avviso~~ il 14 marzo scorso innanzi al
suo presidente di ordine del ministro di ordine del ministro.

Levato il 17 marzo 1863. Prima volta la Commissione: Commissione del 4.° ed del 5.° ufficio
non intervenute alla prima seduta hanno deliberato quel giorno il loro mandato, cioè di
prima di respingere la legge sulla istituzione del Ministero se non vi siano altre ragioni per averla
in braccio: il secondo di approvare la legge esprimendo il voto che i lavori siano contemporaneamente
mentre innanzi del Messico e del Lettonia.

Dopo breve discussione la Commissione ha deliberato di rinviare il ministro a voler
intervenire nella Commissione per farvi quei chiarimenti che lei potesse essere.
E ha stabilito di riunirsi nuovamente il 20 del corrente.

Levato il 20 marzo 1863. Il sig. Ministro intervenuto nel seno della Commissione
è interrogato ha risposto essere sempre per accettare la costituzione del nuovo di provincia
comandato da una considerazione politica essere quella proposta nella legge, essere imposta
l'idea al Governo, oltre il contratto di ordine, trovare altre ragioni e raggiungere la legge.
La Commissione al fine di una maggiore assicurazione e garanzia per l'impiego
della legge ha invitato il sig. Ministro a commissari del la riforma di contratt. del 1.° ufficio
avrebbe in esecuzione della legge proposta, per commissione della officina di ordine

398

Convenzione
speciale tra il Ministro dei Lavori pub-
blici e la Società Anonima delle ferrovie
Calabro-Sicule per la costruzione del tron-
co di strada ferrata da Messina a
Giardini

Vista la legge 29. luglio 1861. che approva la legge
stipulata colla Società Adami addì 30. Aprile
1861. per la costruzione delle ferrovie Cal-
labro-Sicule;

Visto l'art. 25. della Convenzione suddetta pel
quale i Sigg. Adami e Socii sono obbligati
ad assumere immediatamente una parte
delle opere occorrenti per la costruzione suddetta.

Vista la legge _____ colla
quale il Governo del Re in base al dispo-
sto dell'art. 25. della precitata Conven-
zione è autorizzato a far intraprendere
anche i lavori del tronco di ferrovia da
Messina a Giardini

Era il Ministro dei Lavori pubblici
e li Sigg.

incaricati dal Consiglio d'Anno con delibe-
razione dell' _____ che si unisce
alla presente per copia autentica rimane
convenuto quanto segue.

Articolo 1°

La Società Anonima delle ferrovie
Calabro-Sicule si obbliga di costruire

a tutto suo rischio e pericolo la Sezione di
strada ferrata tra Mezzano e Giardini in
conformità del progetto planimetrico ed
altimetrico di massima redatto dall'Esperto
del Genio Civile Sig. Cav. Marzano
sotto la data dell'
ed approvato con Decreto Ministeriale
delli sottoscritto in ve-
gno d'accettazione dai Signori

rappresentanti della Società, e ciò sotto
le condizioni contenute nel Capitolato
d'oneri annesso alla Convenzione precipi-
tata dell' 30. Aprile 1861. colle modifica-
zioni introdotte dal Parlamento, ed
in quanto i patti e le condizioni mede-
sime non siano contrarie a questa spe-
ciale Convenzione).

Articolo 2°

Nell'impresa di che si tratta s'inten-
dono comprese tutte le opere necessarie
per la formazione del corpo stradale, e
per l'armamento della via ad un solo
binario, per raddoppiamenti dei bina-
ri nelle Stazioni ed in quegli altri pun-
ti della strada ove dovrà aver luogo lo
incrociamiento dei convogli, per fabbric-
cati delle Stazioni compresi quelli per
le officine di riparazione, magazzini,
rimesse per macchine e vetture, acceso-
rii, cap. cantoniere, capelli di guardia,
chiusimento della via e delle stazioni,
e per lo stabilimento di una linea tele-
grafica, compresi i compensi. Direttore

ed indiretti per occupazioni di terreno, e per danni arrecati in qualsivoglia modo ai proprietari ed utenti.

Le stazioni saranno provviste oltre dei binari doppi e di servizio convenientemente sviluppati, e di quanto è richiesto dal pronto e sicuro servizio, coi necessari svariati, anche delle piattiforme, gru, bilancie, pesi a bilico, per le grosse merci, trombe idrauliche e vasche d'acqua per alimentare le caldaie, del mobiglio per le sale dei viaggiatori e degli uffici ed attrezzi occorrenti per la spedizione delle merci, gli utensili delle officine per piccole riparazioni e quelli per la manutenzione dei binari e delle siepi, ed in generale tutto ciò che può occorrere per attuare lo esercizio d'una strada ferrata quando anche non sia sopra specificata, escluso soltanto il materiale mobile necessario alle locomozioni ed ai trasporti.

Art. 3^o

Le stazioni da stabilirsi lungo la linea da Mezzano a Giardini all'infuori di quella capo linea di Mezzano che rimane esclusa dal presente appalto e che farà oggetto di una Convenzione particolare dopo che farà stato ben definito il progetto della medesima saranno sei, cinque cioè di 3^a Classe, ed una a Giardini di seconda.

La precisa loro ubicazione verrà determinata

nata dal Ministero dopo che sarà stato presentato il progetto particolareggiato dell'andamento planimetrico ed altimetrico della linea.

Il genere dei fabbricati, la disposizione dei binari e di ogni altro accessorio, verranno eseguiti nelle conformità e secondo le modalità di quelle già rispettivamente ammesse dal Ministero per tronchi di linea che trovansi in costruzione nella Sicilia e nelle Calabrie.

Art. 4.

Il prezzo complessivo ed invariabile delle opere e provviste occorrenti alla costruzione della Sezione di strada ferrata da Mesina a Guardia, giusta le indicazioni generali sopraccitate, rimane stabilito e convenuto nella somma di
Milioni di lire.

Art. 5.

Di mano in mano che la Compagnia avrà incontrato tante spese per un'ammontare di lire Cinquecento mila, o per terreni acquistati o per lavori riconosciuti regolarmente eseguiti, o per materiali provvisti ed accettati sul luogo dei lavori, essa avrà diritto a pagamenti in abbonamento per altrettanta somma. Per regolare questi abbonamenti verrà redatto dal Direttore Generale degli studi delle ferrovie Calabresi un' apposta tabella dei prezzi di unità per le singole provviste ed opere, e sulle norme di questa ed in base alle necessarie verifiche

injurazioni e il predetto Sig. Direttore Genle
emetterà a favore della Compagnia ap-
propriati certificati di credito, quali serviranno
al Ministero pel rilascio dei mandati
di pagamento.

Art. 6^o

In ogni pagamento di abbuoncamento il Go-
verno ritiene il 5% sulle somme dovute
alla Compagnia.

L'ammontare di queste ritenute verrà
pagato per due quinti dopo che sarà sta-
to approvato dal Governo il collaudo finale
di tutte le opere costituenti la strada
ferrata, e gli altri tre quinti non verranno
pagati che dopo la scadenza dell'anno
di manutenzione prelevate ben inteso dalle
suddette ritenute le spese che fossero
state fatte dal Governo per opere eseguite
d'ufficio, e per qualsivoglia altro motivo
dipendente dai patti stipulati.

Il saldo delle opere verrà pagato alla
Società un anno dopo il collaudo definitivo
dei lavori, fatto da un Ingegnere
espressamente delegato dal Ministero
dei Lavori pubblici, quando non vi si
opponga il disposto di qualche articolo
della legge 20. Novembre 1859. in ordine
ai crediti di pubblici appaltatori.

Art. 7^o

Durante il primo anno dopo il
collaudo definitivo preindicalo la Compagnia
rimane obbligata a mantenere
tutte le opere componenti la strada
ferrata di che è capo e suoi accessori

in perfetto stato, e la Compagnia medesima dovrà pel periodo suddetto riparare ai guasti e deterioramenti che si verificassero.

Non faranno però a carico della Compagnia le riparazioni ai danni che avvengono alla strada ferrata per logoramento o per accidenti straordinari provvoluti dal fatto dell'attuale esercizio, pel fatto né essa potrà essere assoggettata ad alcuna spesa di manutenzione dipendente dalle cause subordinate.

Art. 8^o

Se alla scadenza del suaccennato termine si troveranno mancanze o difetti nella strada e suoi accessori imputabili alla Compagnia questa dovrà ripararvi a sue spese, e quando essa non vi si prestasse vi provvederà il Ministero, valendosi di parte della cauzione che la Compagnia stessa tiene in deposito, in conformità dell'art. 6^o della Convenzione 30. Aprile 1861., ovvero del fondo di ritenuta di cui all'articolo

Art. 9^o

Entro il termine di tre mesi dalla data della presente convenzione dovrà la Compagnia sottoporre all'approvazione del Ministero il progetto definitivo particolareggiato della strada compilato nei modi prescritti dal Capitolato univ. verso alla Convenzione 30. Aprile 1861.

Art. 10^o

I lavori contemplati nella presente

Convenzioni dovranno essere incominciate appena emanata l'approvazione del progetto particolareggiato ed attivati in modo da essere ultimati nel periodo di 30. mesi dalla data della Convenzione medesima.

A giustificare qualsivoglia prolungazione di termine non potrà valere un ritardo qualsiasi nella approvazione del progetto proveniente dal fatto della Compagnia, vale a dire o per insufficienza di dati per non essere il progetto compilato in conformità del disposto del Capitolato annesso alla Convenzione 30. Aprile 1861. o perché le proposte non soddisfino alle esigenze delle buone regole dell'arte ed alle prescrizioni del suddetto Capitolato.

Art. 11^o

Resta specialmente convenuto che la Compagnia andrà soggetta ad una penalità di lire Ventimila per ogni settimana di ritardo nell'ultimare la ferrovia nell'epoca sopra fissata.

La multa o penalità a cui la Compagnia andrà soggetta a termini dell'articolo precedente, cadrà a beneficio dell'Esercizio dello Stato, e sarà prelevata dalla cauzione di due milioni che la Compagnia stessa tiene in deposito a garanzia dell'adempimento della Convenzione principale 30. Aprile 1861. ovvero della ritenuita sull'ammontare del prezzo dei lavori eseguiti.

Art. 12^o

Qualora la Compagnia voglia proporre

ad mente del Capitolato annesso alla Convenzione 30. Aprile 1861. alla Ministeriale approvazione qualche variante il tempo necessario ai relativi studi ed alle pratiche e trattative che devono necessariamente precederne l'adozione o il rifiuto, non potrà valere momentaneamente a prolungare i termini della ultimazione delle opere stabilite dall'articolo 11^o

Art. 13

Se poi le varianti fossero proposte, o richieste dal Ministero dei lavori pubblici la Compagnia non potrà rifiutarvisi, ma in questo caso dovrà tenerse conto dei lavori che già si fossero eseguiti nel senso del primitivo progetto, e della sospensione e ritardo di lavoro e dell'aumento di spesa da cofisatte circostanze prodotte, per un proporzionale aumento sul prezzo da pagarsi alla Compagnia e pel tempo utile fissato nell'ultimazione della strada.

Art. 14.

I monumenti che venissero scoperti lungo la linea durante e in dipendenza dei lavori della strada ferrata non dovranno in alcun modo essere danneggiati, e la Compagnia rimane obbligata a dar tosto avviso al Governo di quelli che si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori affinchè possono essere ritirati convenientemente e senza incaghiare lo andamento dei lavori.

Le statue, medaglie, oggetti d'arte, frammenti archeologici, e tutti gli

oggetti antichi in generale) che fossero rinve-
nuti durante la costruzione della strada nei
fondi espropriati per la sede della strada
e sue attinenze e dipendenze saranno di esclu-
siva proprietà dello Stato e la Compagnia
dovrà farne immediatamente remissione
ad ai funzionarii governativi.

Art. 15^o

Dopo che la strada, o una parte di
essa, trovandosi armata, quantunque
non compiuta potrà dar luogo al trasporto,
la Compagnia sarà obbligata a permet-
tere la libera percorrenza sulla medesi-
ma dei convogli dei materiali in favo-
re degli appaltatori che avessero assun-
to la impresa di qualche successivo
tratto conche però da questi ultimi
vengano pagate le spese per danni
pel fatto loro arrecati alla strada.

Art. 16^o

Mantenuto fermo quanto è prescritto
dall'articolo 44. del Capitolato d'oneri
annesso alla Convenzione principale
30. Aprile 1861. in ordine al giudizio per
arbitramento delle questioni che in
dipendenza dell'esecuzione della pre-
fatta convenzione potessero sorgere
tra il Governo e la Compagnia,
rimane espressamente convenuto che
nei casi previsti dall'articolo 42 dello
stesso Capitolato, il Ministero potrà
primo ancora di ricorrere ad un giu-
dizio arbitramentale ordinare la
esecuzione ex officio ed a rischio della

Compagnia, di quei lavori che per dif-
fettosa costruzione, o per altri motivi fos-
sero stati sospesi dalla Direzione go-
vernativa, salvo il fare poscia decidere
mediante l'intervento di arbitri la giu-
stizia della presa determinazione, e se
le conseguenze della medesima debba-
no stare a carico della Compagnia.

Pel caso che il giudizio degli arbitri
fosse sfavorevole alla Compagnia, il
Governo si rimborserebbe delle somme
anticipate per lavori eseguiti dall'ufficio
sui crediti dell'Impresa, ovvero
prevalendosi dei due Milioni di cau-
zione che la Compagnia tiene in
deposito a garanzia degli obblighi da
lei assunti.

Relazione alla Camera
dei Deputati sul progetto di Legge
per autorizzare il Governo a far
procedere immediatamente ai lavori
della ferrovia tra Messina e Catania
in conformità dell'articolo 25 della
Convenzione 30 aprile 1861. rela-
tiva alla costruzione delle strade
ferrate Calabro-Sicule

Sig. Uomini

Il Ministero tiene in pronto il pro-
getto di massima della sezione di linea
ferroviaria compresa tra Messina e Catan-
nia di una lunghezza di circa 90. chi-
lometri ed esso in breve tempo potrebbe far
porre la mano ai lavori, se non egli
venisse impedito dalle molte e complicate
formalità che occorrono per dare esequimento
al disposto dalla legge 28. Luglio 1861,
colla quale venne approvata la convenzione
colla Società Adami per la costruzione delle
strade ferrate Calabro-Sicule.

Se non che il desiderio vivissimo delle
popolazioni interessate di vedere anche lun-
go la marina della Sicilia intraprendere
le promesse ferrovie, e la convenienza di
recare sollievo, mediante un pronto svilup-
po dei lavori, alle classi povere delle pro-
vincie di Messina, e di Catania, farebbero
ritenere al Ministero che anche per una
parte almeno dell'indivisa sezione fe-
roviaria riesce conveniente di adottare
il sistema già dal Parlamento ammesso
coll'approvazione dell'articolo 25. della
succitata Convenzione per rispetto alla

linea che si distacca da Palermo, e mediante
la legge 27. Marzo 1860. promossa da
alcuni nostri colleghi, relativamente ai tra-
svi dell'altre ferrovie tra Garante e Reggio.
Questo sistema, o signori, voi il sapete,
consiste nello accordare direttamente, e senza
le formalità degli incanti alla Compagnia
Adami, surrogata ora da una so-
cietà anonima regolarmente costituita,
l'appalto della costruzione di un qualche
tratto di ferrovia mediante corrispettivi e
condizioni da stabilirsi dal Governo.

Il tratto che ora il Referente crederebbe
che si potesse annullare senz'altro alla
Società anonima di cui sopra, sarebbe
quello tra Mezzina ed il confine della
Provincia di Catania, presso Giardini di
circa chilometri 47. ed il cui costo compresa
la stazione di Mezzina e qualunque
straordinario imprevisto non potrà oltre-
passare i dodici milioni.

quanto si cerca di fare per un tal
tratto potrebbe pure estendersi al tratto
susseguente sino presso la città di Catania,
ma due circostanze che specialmente rif-
lettono questo secondo tratto sembrano che
rendano opportuno di limitare almeno per
ora la proposta in questione alla sola
parte da Mezzina a Giardini.

La prima è quella che il Referente
non è ancora ben deciso sullo andamento
a darsi alla ferrovia nella vicinanza di
Caci Reale, per cui desidera in prima
di bene illuminarsi, ed a questo fine ha
già disposto per l'esecuzione di alcuni nuovi

Studi; e la seconda consiste in ciò che egli non vorrebbe frustrare il pensiero di alcuni industriali Catanesi, che appoggiati e raccomandati anche dalle autorità locali, sono disposti a concorrere agli incanti pubblici che si faranno nella ferrovia da Messina a Siracusa.

Colla combinazione quindi proposta si otterrebbe lo scopo di poter iniziare subito i lavori della linea littoranea rinovando dall'uno de' suoi capi, e si potrebbe eseguire con abbastanza di comodo il disposto della legge principale per quanto alla seconda tratta, favorendo contemporaneamente lo spirito di speculazione e d'industria che alcuni, come si accennò, tentano di sviluppare in Sicilia.

Ciò che neppure fondi non occorre abbia alcun maggiore strariscamento in Bilancio, potendosi a sufficienza far fronte ai bisogni di tutto l'anno corrente almeno collo strariscamento fatto di 20. milioni nel Bilancio pel 1861.

Il Referente non spenderà parole per raccomandare di accogliere con favore la proposta contenuta nel qui annesso progetto di legge, accennando solo che colla adozione di esso mostrerebbe sempre meglio alle popolazioni della Sicilia il suo desiderio da cui sono animati il Potere dello Stato per sviluppare la ricchezza, e favorirne le condizioni,

N^o 396.

Progetto di legge
Munici di linee pubbliche
/ Membrici /

Autosufficenza al Governo di far succedere
immediatamente ai lavori della ferrovia
tra Messina e Catania

Tratta del 2. Mayo 1863.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Decreta

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per
Lavori Pubblici è autorizzato a presentare al Par-
lamento nazionale il qui annesso progetto di Legge
riguardante la facoltà di far procedere ai lavori della
ferrovia tra Messina e Catania in conformità
all'articolo 25 della convenzione 30 Aprile 1861 rela-
tiva alle strade ferrate Calabro-Sicule, ed è in-
caricato di sostenere la discussione.

Dato a Torino addi 26 febbrajo 1863

Vittorio Emanuele III

A. M. Peruzzi